



COPIA

COMUNE DI BALZOLA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16

**OGGETTO : APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA
CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO
SPORTIVO COMUNALE**

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **DODICI** del mese di **MAGGIO** alle ore **21,00** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti normative, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta **ORDINARIA** di prima convocazione.

N°	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	GRIGNOLIO ARMANDA	SI	NO
2	BARALE GIUSEPPE	SI	NO
3	PACE ANNA	SI	NO
4	CAMAGNA MATTEO	NO	SI
5	BELLAN PATRICK	SI	NO
6	SARESINI MARCO	SI	NO
7	DE LUCA DIANA	SI	NO
8	LOMANTO GIUSEPPE	SI	NO
9	TORRIANO MARCO	SI	NO
10	ASTORI DARIO	SI	NO
11	GRAZIOTTO LUCA	NO	SI

Con l'intervento e l'opera della dr.ssa **DI MARIA** Maria Luisa - **SEGRETARIO COMUNALE**, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora **GRIGNOLIO** Armanda, nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Alle ore 21,35 entra il consigliere De Luca Diana.

Prende la parola il Sindaco che procede ad illustrare brevemente la convenzione per la concessione in gestione dell'impianto sportivo comunale e invita i presenti a procedere alla votazione se non ci sono interventi .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Sindaco

Atteso che il Comune di Balzola è proprietario di un impianto sportivo costituito da un campo da calcio e da spogliatoi;

Dato atto che l'impianto sportivo può essere gestito direttamente dal comune o dato in concessione terzi;

Valutata la necessità di affidare a terzi la gestione dell'impianto in parola i quanto la mancanza di personale dipendente non consente una adeguata gestione della struttura e, inoltre, la gestione diretta comporta oneri a carico di un bilancio comunale già fortemente imbrigliato dalla rigidità delle entrate e della spesa;

L'affidamento a terzi della gestione dell'impianto risulta più conveniente sia sotto il profilo organizzativo che economico;

Tenuto conto che l'art. 90 c. 25 della legge n. 289/2002 per la gestione degli impianti sportivi, stabilisce che gli enti locali, qualora non intendano gestire direttamente gli impianti, possono affidare in via preferenziale, mediante convenzioni, la gestione a società ed associazioni sportive dilettantistiche, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso;

Atteso:

Che con deliberazione CC n 27 del 01/10/2016 è stato approvato il Regolamento per l'uso e la gestione dell'impianto sportivo Comunale

Che il summenzionato regolamento demanda al 1 Consiglio Comunale la competenza a definire gli indirizzi generali di gestione nonché l'a approvazione degli schemi generali di convenzione che contengono le clausole essenziali per la concessione dell' impianto sportivo.

Vista la bozza di Convenzione predisposta dal Segretario comunale, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto provvedere in merito.

Visto il D.Lgs 267/20000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000.

Con voti Favorevoli ed unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di avvalersi dell'istituto della concessione amministrativa di cui all'art 90, comma 25, della legge n. 289/2002 per la gestione dell'impianto sportivo comunale.

Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, la bozza di convenzione per la concessione a terzi dell'impianto in parola, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI BALZOLA

Provincia di Alessandria

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE

Art. 1 - Oggetto e durata della convenzione

1. Il Comune di Balzola "Concedente", concede alla -----, "Concessionario", la gestione in concessione del dell'impianto sportivo composto da:

nr. 1 campo per il gioco del calcio
spogliatoi e locali deposito;

2. La presente convenzione ha la durata fissata nel bando di gara, decorrente dalla data della sua sottoscrizione.

Alla scadenza della convenzione, la gestione potrà essere prorogata fino a un massimo di un ulteriore anno, con atto motivato e previa verifica della convenienza e del pubblico interesse.

La buona gestione e conduzione dell'impianto è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della stessa.

La concessione si intende risolta di diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative in contrasto con la concessione stessa, mentre se fossero emanate norme che ne dovessero variare i presupposti, la convenzione sarà riveduta per accordo tra le parti. In mancanza di accordo ogni determinazione è demandata al foro competente.

Art. 2 -Accettazione dell'incarico di gestione in concessione

Il Concessionario accetta in concessione la gestione dell'Impianto sportivo di cui trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni di cui alla presente convenzione.

Tutte le prestazioni oggetto della presente convenzione sono da considerarsi a ogni effetto servizio pubblico per nessuna ragione potranno essere abbandonate o sospese.

La concessionaria subentra in tutti i diritti e obblighi al Comune verso gli utenti.

La concessionaria dovrà garantire la presenza del personale necessario per la custodia, pulizia, vigilanza e manutenzione ordinaria dell'impianto, garantendone il funzionamento e il corretto utilizzo, nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge applicabili ed estensibili all'impianto in oggetto e al personale utilizzato per la sua gestione.

La concessionaria dovrà consentire la fruibilità dell'impianto alle società sportive, enti, soggetti pubblici e privati, scuole, privati cittadini che ne facciano richiesta e che siano in regola con i pagamenti delle tariffe stabilite dal Comune.

Spetta esclusivamente al Comune di Balzola stabilire i soggetti fruitori dell'impianto, gli orari e i periodi in cui detti soggetti sono ammessi. A tal fine il responsabile del Servizio competente provvederà a comunicare per iscritto al concessionario i calendari annuali nonché ogni eventuale variazione e a trasmettere le richieste degli utenti e le relative autorizzazioni.

Prima della formulazione dei calendari predetti il concessionario può essere interpellato dalla Amministrazione Comunale ad esprimere pareri non vincolanti e proposte di carattere operativo.

Il Comune di Balzola si riserva la facoltà di sospendere o modificare il calendario sopraindicato, informando preventivamente la Concessionaria.

Art. 3 -Programmazione delle attività sportive e ricreative

1. Il concessionario trasmette all'amministrazione, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione (per il primo anno) e successivamente entro il 20 gennaio di ogni anno, il programma dettagliato di utilizzo dei singoli impianti sportivi e per la stagione sportiva dell'anno successivo.

2. Il concessionario dovrà garantire l' apertura dell'impianto almeno quattro giorni a settimana.

Il concessionario dovrà concordare con l'Amministrazione la chiusura dell'impianto per ferie

Art. 4 -Promozione ed organizzazione delle attività e utilizzo degli impianti

1. Il concessionario si obbliga, compatibilmente con il programma di cui al precedente art. 3, a promuovere ed organizzare le diverse attività e le iniziative che risulteranno opportune ad incrementare la fruizione e l'utilizzo, da parte del pubblico, dell' impianto sportivo .

Art. 5 -Oneri dell'Amministrazione

Sono a carico dell' Amministrazione gli interventi di manutenzione straordinaria, purché non conseguenti ad incuria o dolo.

Il Concessionario qualora vi sia la necessità di eseguire interventi/lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, richiede all'Amministrazione di provvedere, specificando i lavori necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando dettagliata e congrua perizia.

Qualora l'Amministrazione non sia in grado di provvedere alla esecuzione dei lavori, di cui al capoverso precedente, con la necessaria tempestività, può autorizzare il concessionario a provvedere direttamente. Alla liquidazione e al rimborso della spesa sostenuta dal concessionario, si procederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.

Art. 6 -Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario si obbliga:

- a) a sottoscrivere entro il termine fissato dall' Amministrazione il verbale di stato di consistenza riportante il valore economico degli immobili, delle relative pertinenze, dei mobili, delle attrezzature e accessori.
 - b) a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso da parte dell' Amministrazione;
 - c) ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
 - d) a segnalare immediatamente all'Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
 - e) a tenere indenne l'Amministrazione da qualunque azione che possa essere loro intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
 - f) ad applicare le tariffe stabilite dalla Giunta comunale;
 - g) a segnalare la necessità di interventi straordinari sull'impianto;
 - h) ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento dell'impianti oggetto della presente convenzione;
 - i) ad assumere a proprio carico i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;
 - l) assumere a proprio carico le spese di pulizia, per l'energia elettrica, per il riscaldamento, per la fornitura di acqua potabile, compresi i consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli impianti;. Le utenze rimarranno intestate al comune di Balzola
- Il Concessionario provvederà al rimborso delle spese entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta;

Art. 7 -Interventi di manutenzione ordinaria ed adempimenti del concessionario

Il Concessionario è tenuto a provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria.

A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi consistono:

- a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
- b) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
- c) riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda, e di riscaldamento;
- d) manutenzione di quadri elettrici in genere;
- e) verniciatura periodica dei pali in ferro, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti: riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
- f) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
- g) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva, quali: panchine, porte di gioco, reti, etc.;

2. Il Concessionario è tenuto a provvedere ai fini della gestione all'acquisto dei beni e delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento dell'attività.

3. Il Concessionario è tenuto a dotarsi dell'attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività, degli indumenti degli operatori, dei detergenti, dei solventi, dei detersivi, dei saponi, dei disinfettanti, della carta igienica, delle salviette, delle scope, degli spazzoloni, delle spugne, degli stracci, e di ogni altro prodotto, strumento ed attrezzatura necessari.

Art. 8 - Opere di Miglioria

Eventuali opere di miglioria, modifiche e addizioni o installazione di attrezzature fisse o mobili, dovranno essere autorizzate preventivamente e per iscritto dalla Amministrazione Comunale.

Gli interventi saranno a carico della concessionaria senza alcun diritto al rimborso e resteranno di proprietà del Comune alla scadenza del rapporto.

Se le modifiche, innovazioni, arricchimenti comporteranno prove di omologazione o nuovo collaudo dell'impianto, la spesa derivante sarà a carico della Concessionaria.

Art. 9 – Attività complementari .

1. Negli immobili il concessionario potrà svolgere, a condizione che non vengano pregiudicati i servizi oggetto del presente contratto e previa acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalla legge, ogni altra attività prevista dal proprio oggetto sociale, quale a titolo esemplificativo la promozione ed organizzazione di eventi sportivi e di manifestazioni ed eventi di ogni genere;

2. Per lo svolgimento delle attività complementari previste nel presente articolo il concessionario deve ottenere apposito atto di assenso da parte dell'amministrazione nel rispetto delle normative vigenti. .

Art. 10 -Strumenti di controllo degli interventi

1. Il concessionario deve presentare al Comune, entro il 31 Marzo di ogni anno di durata del contratto, il bilancio consuntivo relativo all'anno sportivo passato. Il Concessionario è obbligato a fornire, entro trenta giorni dal ricevimento di un'eventuale specifica richiesta scritta, i chiarimenti ed i documenti che il Comune riterrà necessari per il completo esame del quadro di cui sopra.

2. Il bilancio consuntivo deve contenere un'articolazione per attività sportiva esercitata nell'impianto.

3. Il concessionario deve trasmettere all'Amministrazione, entro il 31 Marzo di ogni anno, una relazione delle attività svolte nell'anno precedente.

4. L'Amministrazione, a mezzo del personale comunale o di incaricati autorizzati, può accedere all'impianto in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:

a) l'esatta osservanza da parte del concessionario delle prescrizioni previste nel presente contratto;

b) la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia e ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla legge o dai regolamenti;

c) la modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione di cui al precedente art. 7.

5. A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati, qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o, comunque, situazioni di pericolo per gli utenti dell'impianto l'amministrazione intima al concessionario l'esecuzione dei lavori dovuti in base alla presente convenzione e comunque necessari a garantire la sicurezza.

Art. 11 - Responsabilità e assicurazioni

Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l'amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.

Il concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.

Art.12 -Tariffe di accesso e pubblicità

Spettano al Concessionario i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe per l'accesso e per l'uso degli impianti.

L'accertamento di applicazione di tariffe diverse da quelle prescritte, comporta l'immediata risoluzione della convenzione, previa semplice comunicazione raccomandata.

Le modalità e i criteri di assegnazione degli spazi pubblicitari sono definiti con atto di Giunta Comunale.

Art. 13 -Canone di concessione e cauzione.

Il concessionario si impegna a corrispondere al Comune un canone di concessione, per ogni anno contrattuale, pari a €-----, come risulta dall'offerta dal medesimo presentata in sede di gara.

Il suddetto canone dovrà essere pagato -----(le scadenze saranno stabilite in sede di aggiudicazione).

In caso di ritardo devono essere corrisposti gli interessi legali.

A partire dal secondo anno della gestione, l'importo del canone, come sopra determinato, sarà oggetto di rivalutazione annuale, alla scadenza di ogni anno contrattuale, in base agli indici ISTAT.

A garanzia degli impegni assunti con il presente articolo, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 113 D.Lgs.163/06, a titolo di cauzione definitiva, mediante polizza n.----- del dell'importo pari al 10% dell'importo del canone di concessione offerto in sede di gara moltiplicato gli anni di concessione.

Art. 14 -Restituzione dell'impianto sportivo

All'atto della riconsegna all'Amministrazione dell'impianto sportivo e dei beni mobili in esso custoditi, deve essere redatto a cura del concessionario ed in contraddittorio con il Responsabile dell'Amministrazione, processo verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.

I beni dovranno essere consegnati liberi da qualsiasi materiale e/o bene non di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 15 -Cessione e subaffitto.

1. E' vietata la cessione e il subaffitto delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 16 - Risoluzione della convenzione.

1. Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) sospensione non autorizzata delle attività per più di n. 3 giorni consecutivi o n. 15 giorni totali non consecutivi nel corso dell'anno;
- b) cessione o subaffitto a terzi in toto o in parte della presente convenzione;
- c) gravi o reiterate inosservanze e/o inadempienze a quanto prescritto dalla presente convenzione;
- d) mancata prestazione e presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsto;
- e) mancato o ritardato pagamento del canone di concessione;
- f) mancato pagamento delle utenze con un ritardo superiore a tre mesi.

Art.17 - Recesso.

1. L'Amministrazione potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non minore di 2 mesi, per motivi di pubblico interesse, o con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

2. Il Concessionario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di due mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata. Rimane salva l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

Art. 18 - Foro competente.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione, è competente il Foro di Vercelli.

Art. 19 - Spese Contrattuali.

Il presente atto è da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della tabella, parte II, del DPR n. 131 del 26/04/1986.

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico del concessionario.

Art. 20 -Disposizioni finali.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI BALZOLA
Provincia di Alessandria

.....

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto “**APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE**” in ordine alla regolarità tecnica .

Balzola, li 02/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DI MARIA Dr.ssa Maria Luisa

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GRIGNOLIO Armanda

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa DI MARIA Maria Luisa

Copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Lì 20/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa DI MARIA Maria Luisa

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Lì 19/01/2016

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
GILARDINO Camilla

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134 - 3° comma - D. Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 - 4° comma - D. Lgs. n. 267/2000 .

Lì, 20/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa DI MARIA Maria Luisa